Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 settembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1974, n. **408**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità . Pag. 5895

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1974.

Nomina del consigliere delegato dell'ente autonomo « Volturno », in Napoli . . . . Pag. 5895

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1974.

Nomina di componenti il collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato . . . . Pag. 5895

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Paysandù (Uruguay) e istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella stessa località . . . . Pag. 5895

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Nomina di un sindaco supplente dell'Ente nazionale idrocarburi . . . . Pag. 5896

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Istituzione dell'aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda. Pag. 5896

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Sostituzione del presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine tipiche dei formaggi. Pag. 5896

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per dodici strade in provincia di Viterbo . . . . . . Pag. 5897

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Revoca, alla ditta Fabbrica romana prodotti chimici, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma . . . . Pag. 5897

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1974.

Trattamento economico del personale insegnante che, in Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, presta a tempo indeterminato la propria opera nei corsi di formazione professionale . . . . Pag. 5898

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti e di Terni . . . . Pag. 5898

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Nuoro . . . . Pag. 5899

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento . . . . Pag. 5899

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Nuoro . . . . Pag. 5899

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Nuoro . . . . Pag. 5899

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina . . . . Pag. 5900

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Enna . . . . Pag. 5900

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.
Sostituzione del presidente del collegio dei revisori dei conti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori . . . . Pag. 5900

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.
Autorizzazione alla società Comar - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami . . Pag. 5901

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1974.
Sostituzione di due membri del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ». Pag. 5901

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.
Autorizzazione alla società « La Meridionale fiduciaria S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 5901

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Autonova, in Firenze . Pag. 5902

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Remo Camilloni S.p.a., in Roma. Pag. 5902

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla società Iltas, in Avezzano . Pag. 5902

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.
Sostituzione di due membri del consiglio generale dello Ente autonomo per le fiere di Bologna . Pag. 5903

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. Industria termotecnica campana, in S. Giorgio a Cremano . . . Pag. 5903

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.
Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » . . . . Pag. 5904

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1974.
Norme sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione della campagna vinicola 1974-75. Pag. 5904

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea . . . . . . Pag. 5908

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5908

Ministero delle finanze: Prelievi applicabili dal 1° marzo 1974 al 31 marzo 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 503/74 e n. 597/74. Pag. 5909

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano . . . . Pag. 5913

Regione Puglia:
Variante al piano regolatore generale del comune di Taranto . . . . Pag. 5913
Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Ceglie Messapico. Pag. 5913

Regione Toscana:
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Chiusi . . . . Pag. 5913
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Poggibonsi . . . . Pag. 5913
Variante al piano regolatore generale del comune di Prato. Pag. 5913
Approvazione del piano di zona del comune di Viareggio. Pag. 5913

Regione Emilia-Romagna: Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini . . . . Pag. 5913

Prefettura di Trieste: Restituzione di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 5913

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Associazione nazionale per il controllo della combustione: Concorso pubblico, per esami, a settanta posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto. Pag. 5914

Ministero della pubblica istruzione:
Avviso relativo alla partecipazione ai concorsi a ventitremilatrecentodiciassette cattedre al solo fine del conseguimento dell'abilitazione . . . . Pag. 5917
Esito del concorso per la progettazione di massima dell'edificio destinato a sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania . . . . Pag. 5918

REGIONI

Regione Toscana:

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1974, n. **28.**
Provvedimento di variazione, assestamento definitivo, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 Pag. 5918

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1974, n. **29.**
Provvedimento di variazione, assestamento definitivo, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 Pag. 5918

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1974, n. **30.**
Contributi ad enti e associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale . . . . Pag. 5918

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1974, n. **31.**
Norme per l'assistenza tecnica e gestionale nei settori dell'artigianato, del turismo e delle minori imprese. Pag. 5919

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1974, n. **32.**
Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale « Fidi Toscana S.p.a. » per favorire l'accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione . . . . Pag. 5921

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1974, n. **33.**
Attività celebrative del trentennale della Resistenza. Pag. 5924

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. **3.**
Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1972 . . . . Pag. 5924

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1974, n. **4.**
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974. Pag. 5924

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1974, n. 408.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Bice Astolfi, con testamento olografo del 1° ottobre 1964, pubblicato l'8 aprile 1972 per atto del dott. Virgilio Neri, notaio in Milano, n. 69252 di repertorio e n. 6759 di raccolta, registrato a Milano il 12 aprile 1972 al n. 6729, serie F, consistente in beni immobili siti in Milano, del valore di L. 4.500.000 nonché in denaro e titoli, il tutto per un complessivo netto di L. 7.235.616.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 10. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1974.

Nomina del consigliere delegato dell'ente autonomo « Volturno », in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'ente autonomo « Volturno », in Napoli;

Visto il decreto interministeriale 17 agosto 1973, numero 2005/E/2 col quale sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo suddetto, per la durata di un triennio, i signori ing. Giulio Vitolo, dott. Luigi Gentile e dott. Salvatore Tamburello;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

L'ing. Giulio Vitolo è nominato, per lo stesso periodo, consigliere delegato dell'ente suddetto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1974

LEONE

TAVIANI — LA MALFA — LAURICELLA — DE MITA — BERTOLDI — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1974
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 184

(7071)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1974.

Nomina di componenti il collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, sul nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1971, registro 21 Tesoro, foglio n. 25, con il quale sono stati nominati i componenti del collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato per il quadriennio in corso;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Mario Matzeu, in quanto collocato a riposo, con altro funzionario del Provveditorato generale;

Ravvisata l'opportunità di designare per detta sostituzione il dirigente superiore dott. Antonino Spadaro già membro supplente di detto collegio;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente supplente dott. Michele Buccella in quanto collocato a riposo;

Vista la lettera n. 101772 in data 16 gennaio 1974, con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha designato per la sostituzione del dott. Buccella il dott. Luciano Natoni, dirigente superiore;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Antonino Spadaro, già membro supplente del collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato, è nominato membro effettivo dello stesso in sostituzione del dott. Mario Matzeu.

Il dirigente superiore dott. Luciano Natoni è nominato presidente supplente del predetto collegio in sostituzione del dott. Michele Buccella.

Il primo dirigente dott. Paolo Sorgi è nominato membro supplente in sostituzione del dott. Antonino Spadaro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1974
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 300

(7246)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Paysandú (Uruguay) e istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, relativo all'istituzione in Paysandú (Uruguay) di un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Paysandú (Uruguay) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Paysandú (Uruguay) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia a Montevideo e con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento di Paysandú.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1974
Registro n. 387 *Esteri, foglio n.* 283

(6901)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Nomina di un sindaco supplente dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1973, con cui è stato nominato, per un triennio, il collegio sindacale dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'avv. Angiolo Telesca, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Mario Quesada, consigliere nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, è nominato sindaco supplente dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) in sostituzione dell'avv. Angiolo Telesca, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(7073)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Istituzione dell'aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 700 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Considerata la opportunità, nell'ambito del piano di sviluppo della Sardegna, di procedere alla realizzazione dell'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda;

Sentito in proposito il parere del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Considerato che, ultimata la costruzione dell'opera, è stata riconosciuta la idoneità del predetto impianto all'esercizio del traffico aereo, nei limiti che verranno specificati con successivo « Notam », la cui diramazione sarà curata dall'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo del Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito l'aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda.

Art. 2.

Sull'aeroporto di cui al precedente articolo è autorizzato lo svolgimento di attività aerea commerciale nazionale per quanto concerne i servizi aerei di linea e nazionale ed internazionale per quel che riguarda i voli a domanda, nonchè di traffico aereo turistico nazionale ed internazionale.

Art. 3.

Le condizioni operative ed i limiti relativi alla utilizzazione dell'aeroporto di cui all'art. 1 verranno specificati con apposito « Notam », la cui diramazione sarà curata dall'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo del Ministero della difesa.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro: PRETI

(6869)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Sostituzione del presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1969 concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1973 concernente la nomina del dott. Vincenzo Di Chio a componente ed a presidente del comitato nazionale per la tela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giorgio Stupazzoni è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine e tipiche dei formaggi in sostituzione del dott. Vincenzo Di Chio.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Stupazzoni è nominato presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine e tipiche dei formaggi in sostituzione del dott. Vincenzo Di Chio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì, 1° luglio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(6749)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per dodici strade in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Viterbo n. 3427 del 4 aprile 1974 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza », per le sotto elencate strade provinciali:

1) strada provinciale Toscanese: dalla Cassia al km 22+205, fino all'abitato di Tuscania;

2) strada provinciale Tarquiniense: dall'abitato di Tuscania fino al km 23+481, innesto sulla strada statale n. 1 Aurelia Vecchia, al km 93+370;

3) strada provinciale Porto Clementino: dal km 91+720 della strada statale Aurelia Vecchia fino al termine al km 5+490, in località colonia marina del Ministero di grazia e giustizia;

4) strada provinciale Dogana 1° tronco: dal km 4+200 alla strada provinciale Tarquiniense al km 14+400;

5) strada provinciale Dogana 2° tronco: dal km 14+400 della strada provinciale Dogana 1° tronco al termine, in corrispondenza del km 3+400 della strada statale Castrense n. 312;

6) strada provinciale Cimina: dal km 1+000 al km 35+551 innesto sulla strada statale Nepesina km 39+700;

7) strada provinciale Ronciglionese: dal km 21+070 della Cimina nell'abitato di Ronciglione al km 19+621 nell'abitato di Fabrica di Roma;

8) strada provinciale Faleriense: dal km 0+000 all'abitato di Fabrica di Roma al km 10+923 nell'abitato di Civitacastellana;

9) strada provinciale Carcarella: dal km 0+000 in corrispondenza dell'innesto della strada statale n. 2 Cassia al km 10+500 in corrispondenza dell'incrocio della strada provinciale Montefogliano;

10) strada provinciale Montefogliano: dall'abitato di Cura di Vetralla al km 1+150;

11) strada provinciale Teverina: dal km 0+350 al termine km 42+100 in corrispondenza al confine di provincia;

12) strada provinciale Bagnorese: dal km 0+000 al km 16+100 in corrispondenza del confine di provincia;

Vista la delibera della giunta provinciale di Viterbo del 18 gennaio 1974;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'occoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza, deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Viterbo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni intersezione lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6714)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Revoca, alla ditta Fabbrica romana prodotti chimici, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e bioligiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali in data 17 ottobre 1968, n. 4480 e in data 19 febbraio 1969, n. 4546, la ditta Fabbrica romana prodotti chimici fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, in via dei Crispolti, 92/94, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate, nonchè preparati galenici nelle forme farmaceutiche: fiale, supposte, sciroppi, capsule, gocce, compresse, confetti e polveri;

Vista la lettera del liquidatore della società in data 16 gennaio 1973, nella quale si dichiara che la ditta è stata messa in liquidazione e pertanto l'officina è stata chiusa;

Consideratò che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Fabbrica romana prodotti chimici l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nonchè preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Roma, via dei Crispolti, 92/94, concessa con decreti ministeriali in data 17 novembre 1968, n. 4480 e in data 19 febbraio 1969, n. 4546.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6718)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1974.

Trattamento economico del personale insegnante che, in Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, presta a tempo indeterminato la propria opera nei corsi di formazione professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, che ha posto a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura da stabilirsi anno per anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la spesa per il trattamento economico degli istruttori con rapporto di impiego a tempo indeterminato che, per almeno sette mesi l'anno e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, in caso di istruttori teorici, e a 24 ore settimanali, in caso di istruttori pratici o di aiuto-istruttori, prestano la loro attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che, nel corso dell'anno addestrativo 1973-1974, a tutti gli istruttori teorici e pratici dei corsi sovvenzionati con il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è stato assicurato, a carico del fondo stesso, il trattamento economico previsto dalla circolare n. 13 del 3 luglio 1973;

Decreta:

Per il periodo intercorrente tra il termine dell'anno addestrativo 1973-74 e l'inizio dell'anno addestrativo 1974-75, la spesa per il trattamento economico degli istruttori che, in Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, prestano la propria opera nei corsi previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, viene assunta dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Tale spesa, integrata da quella per gli oneri sociali, viene assunta dal fondo predetto in misura pari al 100 per cento dell'ultima retribuzione mensile fruita dagli istruttori stessi, ai sensi della circolare specificata nelle premesse, per l'attività didattica prestata nei corsi afferenti all'anno addestrativo 1973-74, ove gli interessati, nel periodo di cui al precedente comma, siano impegnati in attività formative o di aggiornamento. Nel caso in cui non ricorra tale ultima circostanza, l'intervento finanziario del fondo è limitato al 50 per cento.

La spesa di cui ai commi precedenti farà carico al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1974-75 e sarà imputata al cap. 5152.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6793)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti e di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti 16 aprile 1970, n. 144 dell'amministrazione provinciale di Rieti e 12 marzo 1973, n. 415 dell'amministrazione provinciale di Terni, con i quali le suddette amministrazioni hanno chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Colli di Lugnola-Vasciano », che ha inizio dalla strada statale n. 313 « Passo Corese-Terni » in località Colli di Lugnola e termine all'innesto della strada provinciale « S. Urbano-Vasciano-bivio Vascigliano » dell'estesa di km. 2+930;

Visto il voto 11 dicembre 1973, n. 921, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada interprovinciale di cui alle premesse di km. 2+930 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale ed attribuita alle amministrazioni provinciali di Rieti e Terni per i tratti di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6759)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.
Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Vista la delibera 23 marzo 1972, n. 119, con la quale l'amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la declassificazione da provinciale a comunale della strada provinciale n. 54 della lunghezza di km. 1+225;
Visto il voto 17 luglio 1973, n. 551, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;
Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere declassificata da provinciale a comunale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 1+225 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificata comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6763)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Vista la delibera 18 aprile 1970, n. 109, con la quale l'amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto fra l'altro, la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Giro dei Santisi » dell'estesa di km. 1+200;
Visto il voto 11 settembre 1973, n. 731, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;
Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, di km. 1+200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6758)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Vista la delibera 11 maggio 1971, n. 47, con la quale l'amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la provincializzazione della strada di bonifica « dalla strada statale n. 570 (Nuoro-Sinicola) alla strada statale n. 125 progr. 258+880 (regione Ghiliorro) » della estesa complessiva di km. 4+800;
Visto il voto 17 settembre 1973, n. 501, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;
Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 4+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6762)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.
Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 23 marzo 1972, n. 120, con la quale l'amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali del tronco di strada costruito in variante alla strada provinciale n. 17 compreso tra le progressive km. 15+500-km. 18+134, dell'estesa complessiva di km. 2+317,91 e la declassificazione del tratto dismesso, compreso tra le progressive km. 15+500-km. 18+134, dell'estesa complessiva di km. 1+880,25;

Visto il voto 17 luglio 1973, n. 552, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di provincializzazione, mentre, per quel che riguarda la declassificazione ha espresso il parere che sia da dismettere il tratto di strade sostituito dalla variante tra le stesse progressive della lunghezza di km. 1+880,25 ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e che il tratto dismesso possa essere consegnato alla Società per azioni C.I.C.;

Ritenuto che, per quel che riguarda la richiesta di classificazione, il tronco di strada costruito in variante può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 126 mentre, per quel che concerne la ri-

chiesta la declassificazione, per il tronco dismesso non deve darsi corso a formale provvedimento in quanto trova applicazione l'art. 6 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 2+317,91 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6761)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 124/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Campodigrano-Litoranea » (2° tronco Migliara 54) dell'estesa di km. 4+800;

Visto il voto 12 febbraio 1974, n. 45, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse di km. 4+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6766)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la nota in data 21 dicembre 1971, n. 245, con la quale l'amministrazione provinciale di Enna ha deliberato di assumere a proprio carico la strada regionale « Tre Aie-Tromba » che ha inizio dalla strada statale n. 120 nei pressi del km. 127 a circa 3 km. da Cerami verso Troina e si innesta alla strada provinciale n. 47 Piano Torre-Diga Ancipa in contrada Tromba, della lunghezza di km. 2+750;

Visto il voto 5 marzo 1974, n. 130, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 2+750 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6760)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.

Sostituzione del presidente del collegio dei revisori dei conti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, recante norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1974, con il quale il dott. Tommaso Flammia è stato nominato presidente del collegio dei revisori del fondo predetto;

Vista la nota della Corte dei conti n. 2289/9 del 26 luglio 1974, con la quale si designa, in sostituzione del dott. Tommaso Flammia, dimissionario per ragioni di salute, il dott. Antonio Dussoni, consigliere della Corte dei conti;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto magistrato dimissionario e, conseguentemente, alla nomina del nuovo presidente del collegio dei revisori del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Antonio Dussoni, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente del collegio dei revisori del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, in sostituzione del dott. Tommaso Flammia, dimissionario per ragioni di salute.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6792)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.

Autorizzazione alla società Comar - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società CompAss - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, diretta ad ottenere la autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni in taluni rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Visto il verbale in data 4 luglio 1974, dal quale risulta che l'assemblea straordinaria degli azionisti di detta società ha deliberato di modificare la denominazione sociale da CompAss - Compagnia di assicurazioni S.p.a. a quella di « Comar - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. »;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

La società Comar - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: danni acqua, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazioni negli stessi rami.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro: DE MITA

(6847)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1974.

Sostituzione di due membri del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e 25 giugno 1969, n. 588, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visti i propri decreti: 23 marzo 1972, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente, 23 marzo 1973 e 30 aprile 1974 con i quali sono stati sostituiti alcuni membri del predetto collegio;

Vista la nota n. 6611/Segr. Gen., del 23 aprile 1974, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha designato il dott. Armando Lagattolla quale membro effettivo del suindicato collegio dei revisori dei conti, in rappresentanza della stessa camera di commercio, in sostituzione del dottor Virginio Cerino Canova, dimissionario;

Vista la lettera n. 12153 del 15 luglio 1974 della predetta camera di commercio di Genova, con la quale è stato designato il dott. Renzo Quartini, quale membro supplente del collegio sopraindicato in rappresentanza degli enti fondatori ed in sostituzione del suddetto dott. Lagattolla;

Decreta:

Il dott. Armando Lagattolla è nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova in sostituzione del dimissionario dott. Virginio Cerino Canova.

Il dott. Renzo Quartini è nominato membro supplente del collegio sopradichiarato, quale rappresentante degli enti fondatori, in sostituzione del suddetto dott. Lagattolla nominato membro effettivo del collegio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1974

Il Ministro: DE MITA

(6866)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Autorizzazione alla società « La Meridionale fiduciaria S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per la attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « La Meridionale fiduciaria S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento suddetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « La Meridionale fiduciaria S.p.a », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(6864)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Autonova, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 relativa a disposizioni in materie valutarie e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merce con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Autonova, con sede in Firenze, viale dei Mille n. 68, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione dalla Svizzera di merce indicata alla v.d. 89.01 di cui al mod. B-Import n. 2.751.231, rilasciato in data 21 gennaio 1973 per franchi svizzeri 2.021.080, dalla Banca toscana, filiale di Firenze;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Considerato che l'importazione della predetta merce non è mai avvenuta e tenuto conto del processo verbale di accertamento redatto per tale motivo dall'Ufficio italiano dei cambi a carico della succitata ditta;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata mediante fidejussione della Banca toscana, filiale di Firenze, pari al 5 per cento del controvalore di franchi svizzeri 2.021.080 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(6787)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Remo Camilloni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materie valutarie e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la società Remo Camilloni S.p.a., con sede in Roma, via Tiburtina n. 1116, ha chiesto di effettuare pagamenti anticipati per l'importazione di n. 168 sacchi di caffè di origine e provenienza Zaire per complessivi franchi belgi 488.477 di cui al mod. B-Import n. 2996.177, rilasciato in data 31 agosto 1972 dalla Cassa di risparmio di Roma, filiale di Roma;

Visti gli atti con i quali la società ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Considerato che la nazionalizzazione della merce è avvenuta con un ritardo di sei mesi rispetto al termine di validità dell'impegno assunto;

Considerato che i motivi addotti per giustificare tale ritardo non possono essere ritenuti validi e tenuto conto dell'avviso espresso in proprosito dall'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla società Remo Camilloni di Roma mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma, filiale di Roma, pari al 5 per cento dell'importo di franchi belgi 488.477 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(6789)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla società Iltas, in Avezzano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutarie e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la società Iltas - S.p.a. di Avezzano (L'Aquila) ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione dalla Turchia di merce indi-

cata alla v.d. 55.05 di cui al Mod B-Import n. 3.445.626, rilasciato in data 10 luglio 1973 per D.M. 69.600 dalla Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, sede dell'Aquila;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Considerato che la nazionalizzazione della merce è avvenuta con un ritardo di giorni 97 rispetto ai termini consentiti dalle vigenti disposizioni;

Considerato che l'inadempienza è stata accertata dall'Ufficio italiano dei cambi - Servizio ispettorato, e tenuto conto altresì che l'operazione non ha formato oggetto di alcuna richiesta di proroga ai normali termini di scadenza;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla società Iltas di Avezzano (L'Aquila) mediante fidejussione della Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila - L'Aquila, pari al 5 per cento del controvalore di D.M. 69.600 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(6788)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Sostituzione di due membri del consiglio generale dello Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto, 19 maggio 1970, n. 461, 6 luglio 1971, n. 870 e 6 luglio 1973, numero 581 che ne hanno modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1972, riguardante la nomina per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974, del consiglio generale dell'Ente su richiamato;

Vista la lettera n. 72682 del 15 maggio 1974, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il dott. Guido Paternò, in sostituzione del dott. Beniamino Miozzi, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dott. Millo Gaetani, collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Guido L'Occaso ed il dott. Guido Paternò sono nominati membri del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza rispettivamente del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Millo Gaetani e del dott. Beniamino Miozzi, collocati a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro: DE MITA

(6865)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. Industria termotecnica campana, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta I.T.C. Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

(7239)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 355, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1972, riguardante la nomina del consiglio generale del predetto ente per un quadriennio dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera in data 21 maggio 1974 con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio generale dell'ente soprarichiamato, il dott. Gianfranco Bittarelli, in sostituzione del dott. Vittorio Mercogliano, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Bittarelli è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Vittorio Mercogliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1974.

Il Ministro: DE MITA

(6936)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1974.

Norme sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione della campagna vinicola 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, contenente norme relative all'obbligo di far distillare, ai sensi delle disposizioni delle Comunità economiche europee, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma quarto, di detto decreto-legge, secondo cui i termini e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di cui sopra, nonchè le altre norme di attuazione delle disposizioni sulle prestazioni viniche previste dai regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con l'osservanza dei regolamenti comunitari medesimi;

Visti i regolamenti (CEE) che recano norme sulle prestazioni viniche e, da ultimi, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1877/74, relativo a tre campagne vinicole a partire da quella 1974-75, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1878/74, che fissa, per la campagna 1974-75, il prezzo dell'alcool consegnato agli organismi di intervento per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e determina l'importo massimo dell'intervento in tale prezzo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, nonchè il regolamento (CEE) della Commissione n. 2179/74 del 21 agosto 1974 che stabilisce specifiche modalità di applicazione per la campagna 1974-75;

Ritenuta l'opportunità di stabilire, per la campagna vitivinicola 1974-75, norme aggiornate relativamente a quanto prescrive il citato comma quarto dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 858 del 1971;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione nel territorio della Repubblica delle disposizioni contenute nel decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e nei regolamenti comunitari citati in premessa, si osservano, per la campagna vitivinicola 1974-75, le norme del presente decreto.

Art. 2.

E' tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto chiunque, nella campagna vitivinicola 1974-75, procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione.

Sono, altresì, tenuti all'osservanza delle stesse disposizioni, nei modi stabiliti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, coloro che hanno proceduto alla trasformazione di uve fresche in mosto, successivamente venduto, nonchè gli acquirenti del mosto stesso.

Art. 3.

Coloro che, ai sensi del precedente art. 2, sono obbligati alle prestazioni viniche devono consegnare alle distillerie tutte le fecce di vino e tutte le vinacce ottenute.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, si conferisce, con tale consegna, alle distillerie mandato di provvedere alla lavorazione delle materie prime ricevute, di consegnare l'alcool ricavatone alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e di riscuotere il prezzo all'uopo stabilito.

Art. 4.

L'obbligo delle prestazioni viniche è soddisfatto quando dalla distilleria mandataria sia stata consegnata all'A.I.M.A. per conto dell'obbligato alle prestazioni viniche stesse una quantità di alcool che deve corrispondere al 10 % rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto dall'obbligato.

Ai fini della determinazione di detto volume, la gradazione alcoolometrica da prendere in considerazione è stabilita in gradi 9,5 ed in gradi 10 per i vini ottenuti rispettivamente nelle zone C2 e C3, di cui al regolamento (CEE) n. 1387/70 del Consiglio del 13 luglio 1970, e successive modificazioni.

Art. 5.

Gli obbligati alle prestazioni viniche che con la consegna integrale delle fecce e delle vinacce alle distillerie non raggiungono la percentuale di alcool stabilita dal precedente art. 4 devono far distillare anche un quantitativo di vino tale da assicurare la produzione e la consegna di alcool nella misura dovuta.

La mancata consegna integrativa del vino occorrente per la totale copertura dell'alcool dovuto è considerata, a tutti gli effetti, omessa consegna dei quantitativi di vinacce e di fecce di vino rispettivamente calcolati sulla base del contenuto alcoolico delle vinacce e delle fecce consegnate.

Art. 6.

Per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione dell'enocianina, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura ridotta del 4 % rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Per i produttori di vini bianchi a denominazione di origine controllata, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura ridotta del 4 % rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Per i produttori di vini rossi a denominazione di origine controllata, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura dell'8 % rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Nei casi di vini bianchi e rossi, per i quali sia stata riconosciuta la denominazione di origine controllata, eventualmente declassati a vini comuni perchè mancanti dei requisiti voluti dai rispettivi disciplinari di produzione, il quantitativo di alcool da consegnare all'A.I.M.A. resta fissato nella misura normale del 10 % rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Art. 7.

Per il totale svincolo dall'obbligo delle prestazioni viniche previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, ed ammesso dalle norme comunitarie nei confronti di coloro che producono o fanno produrre con i propri prodotti acquavite di vinacce o di vino, deve essere fornita la dimostrazione che la quantità di alcool in esse contenuta non è inferiore a quella corrispondente alla percentuale del 10 % di cui al precedente art. 4.

L'eventuale differenza per ottenere lo svincolo totale deve essere colmata facendo distillare un corrispondente quantitativo di vinacce, di fecce o di vino e consegnare all'A.I.M.A. l'alcole ottenutone.

Per dare esecuzione alla disposizione di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) della Commissione n. 2179/74 del 21 agosto 1974 riguardante l'obbligo degli Stati membri di comunicare mensilmente alla Commissione i dati da questa richiesti, coloro che producono e fanno produrre acquavite di vinaccia o di vino debbono comunicare all'A.I.M.A. il primo di ogni mese, a partire dal 1° gennaio 1975, i quantitativi di acquavite prodotta e di alcool in essi contenuto.

Art. 8.

I produttori che non ottengono un quantitativo di vino superiore ai 30 ettolitri ed i produttori delle isole, escluse la Sicilia e la Sardegna, quale che sia il quantitativo di vino prodotto, non sono soggetti all'obbligo delle prestazioni viniche. I primi possono rinunciare al predetto esonero. Per la sua validità, la dichiarazione di rinuncia deve essere inoltrata all'A.I.M.A. con lettera raccomandata spedita entro il 1° novembre 1974.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, quale risulta dall'aggiunta apportata con la legge in conversione 3 dicembre 1971, n. 1064, sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, la pressatura delle fecce, nonchè la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione, mentre è ammessa la filtratura delle fecce di vino nei limiti consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti per verificare che le uve non sono state sottoposte alle operazioni di sovrappressione e le fecce a quelle di pressatura sono eseguiti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, U.T.I.F., all'atto dell'introduzione delle vinacce e delle fecce in distilleria.

Art. 10.

Le vinacce e le fecce di vino assoggettate alle prestazioni viniche, devono essere consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di detenzione stabilito dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le fecce, entro il termine massimo di giorni trenta da quello del completo ottenimento.

Art. 11.

La gradazione alcoolometrica, determinata per distillazione, delle fecce e delle vinacce avviate alla distillazione dagli obbligati alle prestazioni viniche o del vino, consegnato in sostituzione parziale di esse, viene stabilita, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcoolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio.

Le relative spese per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi sono ripartite in eguale misura fra le parti.

Art. 12.

Le distillerie, all'atto del ricevimento delle fecce e delle vinacce o del vino da distillare, devono redigere una bolletta, conforme al modulo *A* annesso al presente

decreto, da compilare a ricalco in cinque esemplari e dalla quale devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche, se persona fisica, o ragione sociale e sede, se persona giuridica;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) gradazione alcoolometrica totale;

d) quantità;

e) quantità complessiva di alcool in litri anidri ricavabile dalla distillazione delle materie prime e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente;

f) estremi della bolletta di accompagnamento (nei casi in cui è prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni).

Dei cinque esemplari della bolletta di cui sopra: due vanno trattenuti in distilleria; uno viene consegnato al conferente perchè lo conservi a comprova dell'adempimento dei suoi obblighi; gli altri due vengono inviati a cura della distilleria medesima, uno all'istituto di vigilanza per la repressione frodi, competente per territorio, ed uno al comune al quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione vitivinicola della vendemmia 1974 a termini del decreto ministeriale 6 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 14 luglio 1973, modificato con decreto ministeriale 13 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 26 agosto 1974.

L'esemplare consegnato al conferente deve essere da questi custodito e va esibito, insieme al registro di carico e scarico che è obbligato a tenere al personale di vigilanza sulla osservanza delle disposizioni concernenti gli obblighi delle prestazioni viniche.

Nei casi di trasferimento dell'obbligo di far distillare le fecce, che si configura con la vendita del mosto ottenuto dal trasformatore delle uve fresche, dovranno essere indicate nella bolletta le generalità e la residenza o la ragione sociale e la sede del venditore.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro delle materie prime serie *C*, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza, a seconda dei casi, che il produttore:

1) effettua la consegna nella misura ridotta del 4 % per avere avviato le vinacce alla fabbricazione della enocianina;

2) effettua la consegna in dipendenza della rinuncia all'esenzione dell'obbligo;

3) effettua la consegna nella misura ridotta del 4 % perchè produttore di vino bianco a denominazione di origine controllata;

4) effettua la consegna nella misura ridotta dell'8 % perchè produttore di vino rosso a denominazione di origine controllata.

Art. 13.

L'alcool ottenuto dalle distillerie, che deve essere consegnato all'A.I.M.A. entro il 15 agosto 1975, deve avere una gradazione alcoolica non inferiore a 52 gradi e può essere consegnato, sia come alcole rettificato « buongusto » ad oltre 95 gradi, che come alcool grezzo a non meno di 52 gradi.

Le modalità e le condizioni per la consegna dell'alcool saranno stabilite dall'A.I.M.A. con l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

Contestualmente alla consegna dell'alcool le distillerie devono trasmettere all'A.I.M.A., ai fini della riscossione del prezzo, i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nelle trascrizioni sul registro delle materie prime serie *C*, modello 41 D II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche che hanno conferito alla distilleria il mandato di distillare e di consegnare il prodotto all'A.I.M.A.;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 14.

Per la campagna viticola 1974-75 il prezzo di acquisto da corrispondere da parte dell'A.I.M.A. per l'alcool ad essa consegnato dalle distillerie per conto degli obbligati alle prestazioni viniche, a termini dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è stabilito in lire 640,80 all'ettolitro per grado alcoolico.

Esso è applicabile a merce nuda, partenza distilleria, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente e si riferisce ad alcool rettificato buongusto, avente i requisiti previsti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, sulla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcole con gradazione non inferiore a 90 gradi, idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6 % di ciascuna partita di alcool consegnato all'A.I.M.A.

Lo stesso prezzo può essere corrisposto anche per l'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52 gradi consegnato all'A.I.M.A. dalle distillerie che lo hanno prodotto, semprechè le medesime si impegnino ad acquistarlo alle condizioni che saranno stabilite dall'A.I.M.A.

In mancanza di tale impegno, il prezzo sarà decurtato di lire 100 per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

Detta decurtazione è a carico del distillatore ed è imputata alla quota per spese di lavorazione di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, quale risulta dalla legge di conversione n. 1064 del 1971, che il comitato dei prezzi in sede provinciale, sentiti i rappresentanti delle categorie agricole ed industriali interessate, deve stabilire ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, entro il 30 settembre 1974.

Art. 15.

Entro trenta giorni dalla data di presa in consegna dell'alcool, l'A.I.M.A. deve provvedere a liquidare alle distillerie il prezzo di acquisto nella misura stabilita dai competenti organi della Comunità economica europea.

Le distillerie, entro quindici giorni dalla riscossione devono provvedere alla liquidazione ai conferenti, sulla base del prezzo di acquisto liquidato dall'A.I.M.A., previa decurtazione della quota riferibile alle spese di lavorazione, tenuto conto del valore dei sottoprodotti di lavorazione.

La liquidazione ai conferenti deve essere effettuata sulla base dei dati risultanti dalle bollette di consegna con riferimento alle materie prime distillate ed alla quantità di alcole complessiva ottenibile dalla loro distillazione, comprensiva degli scarti di lavorazione ossia delle teste e code.

Art. 16.

Nel determinare, per la campagna vitivinicola 1974-75, le condizioni di vendita dell'alcool ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, l'A.I.M.A. può accordare a favore delle distillerie che hanno prodotto l'alcole il diritto di prelazione da esercitarsi all'atto della consegna del prodotto.

Art. 17.

La viliganza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli istituti incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi e nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle giacenze di uso agrario che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il controllo sulla produzione di acqueviti, di cui all'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1877/74, è esercitato dagli U.T.I.F.

Art. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1974

Il Ministro: BISAGLIA

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta N. . . . . . . MOD. *A*

L'obbligato alle prestazioni viniche . . . .

ha consegnato in data odierna alla distilleria . . . .
(denominazione e sede della ditta ed indicazione della sede dello stabilimento)

le seguenti quantità di materie vinose o di vino della zona . . . . (2).

A. - Per la produzione di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. (3).

B. - Per la produzione di acquavite a liberazione $\frac{\text{totale}}{\text{parziale}}$ (3) dall'obbligo delle prestazioni viniche (3).

Indicazione delle materie prime	Quantità	Gradazione			Totale litri di alcool ottenibili (4)
		svolta	da svolgere	totale	
Vinacce fermentate	q.li				
Vinacce parzialmente fermentate	»				
Fecce di vino	»				
Vino	hl				

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . . (5).

Estreti della denuncia di produzione . . . . (6).

Nel caso che il conferente di materie vinose (fecce, vino) abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità del venditore . . . .

Data, ...

Il Conferente
(Vinificatore o incaricato) *Il Distillatore*

. . . .

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in 5 esemplari: il primo, per il conferente; il secondo per il distillatore; il terzo per l'istituto di vigilanza; il quarto per l'ufficio imposte di consumo; il quinto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.

(2) Indicare la zona *C* II o *C* III a seconda della provenienza del prodotto.

(3) Cancellare le voci che non interessano.

(4) Quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code, e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente.

(5) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162, e successive modificazioni.

(6) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonchè il quantitativo di vino denunciato.

(7166)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

Il dott. Guido Mosillo, nato a Lenola (Latina) il 13 maggio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'Università di Roma il 19 giugno 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6622)

Il dott. Giuseppe Subiaco, nato a Terracina il 14 ottobre 1913, a dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciato dall'Università di Roma il 4 settembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6624)

Il dott. Renzo Matteo Di Paolo, nato a Ripalimosani (Campobasso) il 17 gennaio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'Università di Roma il 22 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 2 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	662,30	662,30	662,50	662,30	660 —	662,25	662,50	662,30	662,30	662,30
Dollaro canadese	669,50	669,50	669,50	669,50	669 —	669,40	669,95	669,50	669,50	669,50
Franco svizzero	218,95	218,95	219,38	218,95	220 —	218,90	219,40	218,95	218,95	218,95
Corona danese	106,60	106,60	107,30	106,60	108,70	106,60	107,10	106,60	106,60	106,70
Corona norvegese	118,72	118,72	118,80	118,72	118,15	118,70	118,88	118,72	118,72	118,70
Corona svedese	147,41	147,41	147,60	147,41	147,50	147,40	147,38	147,41	147,41	147,40
Fiorino olandese	243,26	243,26	243,55	243,26	243,80	243,20	243,45	243,26	243,26	243,26
Franco belga	16,7750	16,775	16,79	16,7750	14,80	16,75	16,7925	16,7750	16,77	16,78
Franco francese	136,96	136,96	137,50	136,96	137,10	136,95	137,10	136,96	136,96	136,96
Lira sterlina	1529,70	1529,70	1530,10	1529,70	1529 —	1529,70	1531,50	1529,70	1529,70	1529,70
Marco germanico	247,55	247,55	248 —	247,55	248,50	247,55	247,69	247,55	247,55	247,55
Scellino austriaco	34,93	34,93	35,02	34,93	35,07	34,95	34,47	34,93	34,93	34,95
Escudo portoghese	25,67	25,67	25,68	25,67	25,48	25,65	25,66	25,67	25,67	25,67
Peseta spagnola	11,4750	11,475	11,52	11,4750	11,60	11,48	11,49	11,4750	11,47	11,45
Yen giapponese	2,19	2,19	2,21	2,19	2,18	2,19	2,1925	2,19	2,19	2,18

Media dei titoli del 2 settembre 1974

Rendita 5 % 1935	87,150
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,900
» 5 % (Ricostruzione)	84,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,350
» 5 % (Città di Trieste)	83,800
» 5 % (Beni esteri)	83,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,475
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	86,400
» 6 % » » 1970-85	88,925
» 6 % » » 1971-86	88,850
» 6 % » » 1972-87	88,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,350
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,200
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,550
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1974

Dollaro USA	662,40
Dollaro canadese	669,725
Franco svizzero	219,175
Corona danese	106,85
Corona norvegese	118,80
Corona svedese	147,395
Fiorino olandese	243,355
Franco belga	16,784
Franco francese	137,03
Lira sterlina	1530,60
Marco germanico	247,62
Scellino austriaco	34,95
Escudo portoghese	25,665
Peseta spagnola	11,482
Yen giapponese	2,191

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1974 al 31 marzo 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 503/74 e n. 597/74.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-3-1974 al 15-3-1974	Dal 16-3-1974 al 31-3-1974
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.714,88	8.686,40
	04.01-115	b. altri	7.290,88	7.262,40
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-210 04.01-251	1. inferiore o uguale a 4%	7.290,88	7.262,40
	04.01-255	2. superiore a 4%	9.483,84	9.441,12
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-310 04.01-351	1. inferiore o uguale a 4%	6.578,88	6.550,40
	04.01-355	2. superiore a 4%	8.771,84	8.729,12
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21% . . .	23.944,56	23.795,04
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45% . . .	50.658,80	50.331,28
	04.01-805	III. superiore a 45%	78.291,52	77.786,00
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. siero di latte	2.413,68	2.413,68
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5%	13.172,00	13.172,00
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% .	46.956,40	46.956,40
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% .	48.380,40	48.380,40
	04.02-275	4. superiore a 29%	58.191,76	58.191,76
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5%	8.900,00	8.900,00
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% .	42.684,40	42.684,40
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% .	44.108,40	44.108,40
	04.02-375	4. superiore a 29%	53.919,76	53.919,76
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	11.377,76	11.377,76
	04.02-430	2. altri	15.357,84	15.357,84
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45%	50.658,80	50.331,28
	04.02-475	2. superiore a 45%	78.991,52	77.786,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-3-1974 al 15-3-1974	Dal 16-3-1974 al 31-3-1974
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	20.648,00	20.648,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	23.496,00	23.496,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	25.632,00	25.632,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % .	27.056,00	27.056,00
		b. altri (*c*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 % .	89,00 per kg (*i*)	89,00 per kg (*i*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	426,84 per kg (*i*)	426,84 per kg (*i*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	539,20 per kg (*i*)	539,20 per kg (*i*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 % . . .	89,00 per kg (*l*)	89,00 per kg (*l*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	426,84 per kg (*l*)	426,84 per kg (*l*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	539,20 per kg (*l*)	539,20 per kg (*l*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	21.466,80	21.466,80
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	506,59 per kg (*l*)	503,31 per kg (*l*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	782,92 per kg (*l*)	777,86 per kg (*l*)
04.03		Burro:		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	92.104,32	91.513,36
	04.03-900	B. altro	112.367,84	111.648,72
04.04		Formaggi e latticini:		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*):		
		a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 151,68 U.C. ed inferiore a 171,68 U.C.	10.680,00	10.680,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 171,68 U.C.	71.235,60 (*m*)	71.235,60 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 171,68 U.C. e inferiore a 199,68 U.C. per 100 kg di peso netto	10.680,00	10.680,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 199,68 U.C. per 100 kg di peso netto	71.235,60 (*m*)	71.235,60 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 219,68 U.C. per 100 kg di peso netto	71.235,60 (*m*)	71.235,60 (*m*)
	04.04-190	II. altri	71.235,60	71.235,60

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-3-1974 al 15-3-1974	Dal 16-3-1974 al 31-3-1974
04.04 (*segue*)	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	65.119,52 (*n*)	65.119,52 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	38.483,60	38.483,60
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.360,00	21.360,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	22.072,00	22.072,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	24.920,00	24.920,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	59.537,44	59.508,96
	04.04-405	2. superiore a 48 %	65.083,92	64.941,52
	04.04-407	b. superiore a 36 %	122.043,92	121.901,52
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47 %	65.119,52	65.119,52
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	53.706,16	53.706,16
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella sostanza secca (*b*):		
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48 %	59.765,28 (*o*)	59.765,28 (*o*)
	04.04-715	bb. superiore a 48 %	59.765,28 (*p*)	59.765,28 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*)	59.765,28 (*q*)	59.765,28 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	59.765,28 (*q*)	59.765,28 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri	59.765,28	59.765,28
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	44.827,52	44.827,52
	04.04-860	2. altri	116.725,28	116.725,28
		II. non nominati:		
	04.04-911 04.04-913 04.04-915	a. grattugiati o in polvere	65.119,52	65.119,52
	04.04-950 04.04-970	b. altri	116.725,28	116.725,28
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	9.911,04	9.911,04
	17.02-190	II. altri	9.911,04	9.911,04

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-3-1974 al 15-3-1974	Dal 16-3-1974 al 31-3-1974
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:		
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio	9.911,04	9.911,04
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	8.102,56	8.102,56
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	10.146,00	10.146,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	9.434,00	9.434,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	7.654,00	7.654,00
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	10.146,00	10.146,00

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz .	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68)

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;

3) in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.272;
C) L. zero.

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. zero.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 5.340,00) per 100 kg, di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 53,05 U.C. (pari a L. 37.771,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 73,05 U.C. (pari a L. 52.011,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 53,05 U.C. (pari a L. 37.771,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Gioacchino Campagna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Governatore: CARLI

(6885)

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Taranto

Con decreto del presidente della giunta regionale in data 18 luglio 1974, n. 1994, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Taranto.

(7016)

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Ceglie Messapico

Con decreto del presidente della giunta regionale in data 25 giugno 1974, n. 1782, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27, e quindi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi nel comune di Ceglie Messapico (Brindisi).
Il piano ha efficacia per 10 anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(7015)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Chiusi

Con deliberazione della giunta regionale 5 giugno 1974, numero 5639, è stato approvato il piano regolatore generale, determinazioni, del comune di Chiusi (Siena), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7167)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Poggibonsi

Con deliberazione della giunta regionale 10 luglio 1974, n. 6546, è stato approvato il piano regolatore generale, determinazioni finali, del comune di Poggibonsi (Siena), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7165)

Variante al piano regolatore generale del comune di Prato

Con deliberazione della giunta regionale 3 luglio 1974, n. 6420, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per formazione di piazza in frazione « Iolo » del comune di Prato (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(6830)

Approvazione del piano di zona del comune di Viareggio

Con deliberazione della giunta regionale 27 marzo 1974, n. 2893, è stato approvato il piano di zona delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Viareggio (Lucca), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7075)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini

Con delibera della giunta regionale 25 giugno 1974, n. 1673, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 23 luglio 1974 con atto n. 1981/2032) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale, relativa al cambiamento di destinazione da zona verde per attrezzature a zona residenziale di completamento in località Alba Adriatica, adottata dal comune di Rimini (Forlì) con deliberazione del consiglio comunale 27 luglio 1973, n. 610, e 11 febbraio 1974, n. 144.
A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 12 agosto 1974, n. 377, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.
Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7076)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio 4 aprile 1936, n. 11419/9161, con il quale il cognome del sig. Francesco Kapun, nato a Trieste il 16 luglio 1908, venne ridotto in forma italiana di « Caponi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Sofia Blazina ed al figlio Giovanni;
Vista la domanda di data 20 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto Francesco Kapun, sig. Edoardo Caponi, nato a Trieste il 24 agosto 1941, qui residente, Prosecco, 342, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kapun » (posseduto dal padre prima della emanazione del nominato decreto);
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio 4 aprile 1936, n. 11419/9161, è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Edoardo Caponi è restituito nella forma originaria di « Kapun ».
La predetta restituzione si estende anche al cognome « Caponi », acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Stefancic Ljuba, nata a Trieste il 18 aprile 1946, a seguito del matrimonio.
Uguale restituzione è disposta poi nei confronti del figlio Ales Caponi, nato a Trieste l'11 febbraio 1973.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 2 agosto 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(6979)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami, a settanta posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a settanta posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, da destinare prevalentemente presso le sedi periferiche dell'Italia settentrionale.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto tecnico industriale o diploma di istituto tecnico nautico;

2) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per i concorrenti coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovasi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Associazione;

4) buona condotta civile e morale.

L'Associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

5) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

6) godimento dei diritti politici;

7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta da bollo dovranno essere presentate, a pena di esclusione dal concorso stesso, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana, 167 - 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nel punto terzo del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio di cui al punto 1) dell'art. 2 con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver mai subito condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso.

In caso contrario il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Associazione stessa, né per i casi di dispersione o ritardo di comunicazioni, dovuti ad inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, ovvero a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Associazione, è sufficiente il visto del Direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata, con provvedimento del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso, riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in una di esse. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, qualora abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova, i seguenti documenti:

A) Per la precedenza:

invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

B) Per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente e stato ferito in combattimento;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

12) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

13) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela di candidato con l'invalido;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto di guerra;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 17);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quello di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduto sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

21) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello

stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della Commissione Sanitaria Provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) sordomuti: certificato d'iscrizione all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza di cui al punto *A*) dell'art. 7.

A parità di votazione complessiva saranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui al punto *B*) del citato art. 7.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'Associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultanti vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, od una copia autenticata del diploma originale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica, e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego.

L'associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, dichiarazione del comando da cui il candidato dipende (per i militari alle armi); ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata dal Sindaco o da un notaio e l'altra firmata a tergo.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'A.N.C.C. sono esonerati dalla presentazione dei documenti, che risultino già in possesso dell'Associazione.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Non potranno in nessun caso essere accolte domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede nei primi tre anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale dello stesso ruolo nell'ambito della sede richiesta.

Art. 12.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore, presso l'Associazione, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il presidente: Pavan

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1ª prova. — *Prevenzione infortuni relativi agli apparecchi a pressione: generatori di vapore e recipienti a pressione di vapore o di gas:*

proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche degli acciai;
ghise e acciai: loro fabbricazione; diagramma Fe-C;
trattamenti termici degli acciai;
verifiche e prove sui materiali metallici;
procedimenti di saldatura elettrica - arco manuale, arco sommerso, TIG e MIG;
difetti dei giunti saldati - controlli indiretti - controlli diretti distruttivi, semidistruttivi e non distruttivi;
norme concernenti le verifiche e prove sui generatori di vapore e sui recipienti a pressione di vapore e di gas; (regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, articoli dal 10 al 44 e dal 52 al 73);
norme per la costruzione degli apparecchi a pressione (decreto ministeriale 21 novembre 1972).

2ª prova. — *Generatori di vapore e controllo termico sugli stessi:*

il vapore saturo e surriscaldato;
tipi e caratteristiche dei generatori di vapore, loro accessori di sicurezza, controllo e regolazione;
l'acqua di alimento, incrostazioni e corrosioni, loro influenza sulla sicurezza di esercizio e sul consumo di combustibile;
combustibili e chimica della combustione; perdite di calore e loro cause; rendimento termico;
apparecchi e strumenti per rilievi interessanti il controllo termico dei generatori di vapore: termometri, pirometri, manometri e deprimometri, analizzatori dei prodotti della combustione;
normativa concernente il controllo della combustione (regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 articoli dal 78 al 103).

Colloquio

Il colloquio, oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, verte anche su:
elementi di diritto pubblico;
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la A.N.C.C.

N. B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Schema di domanda
(da inviarsi su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana, 167 - 00184 Roma

Il sottoscritto . . nato a . . . (provincia di . .) il (1) . . . e residente in . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a settanta posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

d) di non aver mai subito condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . . .;

f) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso, gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . . . .

. . . .
(Luogo e data)

. . . .
Firma (4)

(1) Coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Associazione è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(6919)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla partecipazione ai concorsi a ventitremilatrecentodiciassette cattedre al solo fine del conseguimento dell'abilitazione.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 14 agosto 1974, n. 358, in applicazione dell'art. 6, è ammessa la partecipazione ai concorsi banditi con decreto ministeriale 5 maggio 1973, anche al solo fine del conseguimento della abilitazione all'insegnamento; si prescinde in tal caso dai limiti di età.

Gli interessati, i quali dovevano possedere i requisiti prescritti per la partecipazione agli esami di abilitazione alla data della scadenza del bando (11 marzo 1974), possono presentarsi a sostenere le prove scritte nei giorni fissati con decreto ministeriale 12 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 22 aprile 1974, presso una delle sedi stabilite dallo stesso decreto.

Le domande di partecipazione ai concorsi (una per ogni classe di concorso) al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento vanno redatte secondo il modello allegato al bando di concorso a ventitremilatrecentodiciassette cattedre, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 8 del 9 gennaio 1974, e devono essere comunque inoltrate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e affari generali e amministrativi - Ufficio concorsi scuole medie, unitamente alla ricevuta del versamento della tassa di ammissione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* a pena di decadenza, anche da parte di coloro che nel frattempo abbiano già sostenuto le prove scritte.

Roma, addì 4 settembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

(7268)

Esito del concorso per la progettazione di massima dell'edificio destinato a sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania.

Si comunica che è stato espletato il concorso in oggetto e che la graduatoria di merito è la seguente:

1) Progetto contrassegnato dal motto: La via Maestra.

La commissione giudicatrice ha ritenuto di non classificare l'altro progetto presentato contrassegnato con il motto: «Ginestra».

Al progetto contrassegnato con il motto «Ginestra» sarà assegnato il contributo previsto dal comma quarto dell'art. 10 del bando, unificando i due contributi di L. 500.000, ed elevando così a L. 1 000.000 il rimborso spese.

Il predetto progetto potrà essere ritirato entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

(7254)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1974, n. 28.

Provvedimento di variazione, assestamento definitivo, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 7 *giugno* 1974)

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1974, n. 29.

Provvedimento di variazione, assestamento definitivo, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 7 *giugno* 1974)

(5914)

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1974, n. 30.

Contributi ad enti e associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro dei principi e delle finalità statutarie, allo scopo di favorire l'elevamento culturale, la pratica sportiva e le attività ricreative, la Regione concede contributi ad enti pubblici, a patronati di assistenza ai lavoratori, ed associazioni, comitati ed organismi vari di diritto pubblico o privato operanti senza fini di lucro, per iniziative ed attività di particolare rilevanza volte al perseguimento delle predette finalità.

E' altresì in facoltà della Regione di partecipare direttamente, assumendo i relativi impegni finanziari, ad iniziative o manifestazioni promosse agli stessi fini di cui al comma precedente

La Regione può inoltre concedere contributi intesi ad agevolare lo sviluppo dell'associazionismo democratico, anche al fine di consentire la propria adesione o partecipazione alle relative iniziative.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili, per le stesse iniziative, con quelli previsti a carico della Regione da altre leggi statali o regionali.

Art. 2.

I contributi previsti al primo e terzo comma dell'art. 1 sono concessi dalla giunta regionale, qualora d'importo non superiore a L. 1.000.000; dal consiglio regionale, su proposta della giunta, qualora d'importo eccedente tale cifra.

Spetta comunque al consiglio regionale la concessione dei contributi di cui all'art. 1, nel caso che la concessione stessa consegua all'adesione o sia rivolta a consentire la diretta partecipazione della Regione a determinate iniziative.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, indica i criteri da osservarsi dai competenti organi regionali nell'applicazione della presente legge e approva un programma delle principali manifestazioni e iniziative che potranno beneficiare dei contributi di cui alla legge stessa.

Per il corrente anno gli adempimenti di cui al comma precedente sono attuati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare i contributi, diversi da quelli di cui all'art. 1 della presente legge, nominativamente iscritti in bilancio, qualora la legge regionale non abbia espressamente attribuito la competenza ad altri organi.

A tali contributi non si applica la norma di cui al terzo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 350 milioni cui si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 04850, istituito con le variazioni di bilancio disposte dal seguente art. 5.

L'onere derivante dall'attuazione degli stessi interventi per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo di bilancio nei limiti della spesa autorizzata dal comma precedente

Art. 5.

Sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per il 1974:

In diminuzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione I - *Amministrazione generale*

Rubrica 2ª - Giunta regionale

Cap. 04800. — Contributi vari	L. 250.000.000

Sezione II - *Azioni ed interventi nel campo dell'istruzione e cultura*

Rubrica 3ª - Organizzazione della cultura

Cap. 12500. — Contributi all'Associazione «Teatro regionale toscano»	L. 100.000.000
	L. 350.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 04850. — Contributi ad enti e associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale	L. 350.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 giugno 1974

MALVEZZI

(incaricato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 432 del 24 maggio 1974)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 1974 e viene promulgata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 27 dello statuto.

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1974, n. **31.**

Norme per l'assistenza tecnica e gestionale nei settori dell'artigianato, del turismo e delle minori imprese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai sensi dell'art. 58 dello statuto, l'ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.) con personalità giuridica pubblica.

L'E.R.T.A.G. ha sede nella città di Firenze.

Art. 2.

L'ente svolge attività di assistenza e consulenza tecnica e gestionale alle imprese che operano nei settori di attività di cui all'art. 117 della Costituzione o in settori per i quali la Regione esercita funzioni delegate ai sensi del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione.

L'ente esercita le proprie attività nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive generali impartite dal consiglio regionale.

In particolare l'ente:

a) presta assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, singole o associate, promuovendo l'aggiornamento tecnologico, la ricerca applicata e l'assunzione di moderni metodi di gestione ai fini dell'organizzazione del lavoro, della più qualificata produzione dei beni e dei servizi e dello incremento della produttività aziendale;

b) assiste le imprese nella programmazione, organizzazione ed esecuzione dei servizi tecnici ed amministrativi inerenti progetti di espansione, riconversione, ristrutturazione ed ammodernamento delle aziende;

c) assiste le imprese ai fini del miglioramento della loro organizzazione commerciale;

d) formula proposte alla Regione in materia di istruzione professionale ed artigiana rivolte anche alla qualificazione professionale degli operatori ed alla specializzazione dei quadri dirigenti aziendali;

e) su richiesta della società a prevalente partecipazione regionale per la gestione dei fondi di garanzia, delle cooperative di garanzia, dei loro consorzi e degli istituti di credito, ha facoltà di predisporre l'istruttoria tecnica relativa alle domande di garanzia avanzate dalle aziende singole o associate per operazioni finanziarie di breve e medio termine, istruttoria tesa a giudicare la validità tecnica dei progetti, di cui alla lettera *b*) del presente articolo, connessi con le operazioni finanziarie richieste;

f) prende iniziative e presta assistenza tecnica per facilitare le aziende singole ed associate ad accedere al credito, istruisce le domande di agevolazione creditizia rivolte alla Regione o ad altri organismi da questa opportunamente istituiti o delegati;

g) l'ente svolge inoltre, al servizio della Regione e degli altri enti delegati, nei limiti e secondo le finalità di cui allo ultimo comma dell'art. 57 dello statuto, ogni altro compito attribuitogli dalla legge regionale.

Art. 3.

L'E.R.T.A.G. ha un patrimonio e un bilancio propri.

Alle spese per il funzionamento e per l'attività dell'E.R.T.A.G. si provvede:

a) con i contributi della Regione;

b) con gli eventuali proventi dei servizi e delle attività;

c) con le rendite patrimoniali;

d) con le sovvenzioni volontarie o con le liberalità disposte da enti pubblici e privati;

e) con i proventi di operazioni autorizzate a termini di legge.

La gestione contabile dell'ente si adegua alla disciplina di contabilità regionale.

Art. 4.

Sono organi dell'E.R.T.A.G.:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è composto di undici membri eletti dal consiglio regionale, fuori del suo seno, con voto limitato a sette.

Il consiglio di amministrazione dell'ente è rinnovato con la elezione del nuovo consiglio regionale.

Ove si renda necessaria la sostituzione di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il consiglio regionale procede secondo i criteri indicati nel primo comma del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente dell'ente in via ordinaria, anche agli effetti dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, almeno una volta ogni due mesi.

Si riunisce in via straordinaria ogni volta che ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti ed ogni volta che il presidente ne ravvisi la opportunità.

Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti.

Il consiglio di amministrazione in base alle direttive generali impartite dal consiglio regionale si articola in sezioni di lavoro assistite da apposite commissioni tecniche da esso nominate nelle quali dovrà essere prevalente la rappresentanza delle categorie interessate.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione dell'ente, nel rispetto delle direttive generali impartite dal consiglio regionale.

Delibera, tra l'altro, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il programma annuale di attività ed il regolamento interno.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

Il presidente è nominato dal consiglio regionale tra i componenti il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione nomina il vice-presidente che in caso di assenza o di impedimento del presidente ne esercita tutte le funzioni.

Art. 8.

Il collegio dei sindaci esercita il controllo contabile sulla gestione dell'ente e redige le relazioni tecnico-amministrative che accompagnano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è nominato dal consiglio regionale fuori dal suo seno, con voto limitato rispettivamente a due membri effettivi e ad uno supplente.

I membri del collegio dei sindaci scadono con il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal consiglio regionale tra i membri effettivi.

Art. 9.

Al presidente ed ai sindaci spetta un'indennità di carica. Ai membri del consiglio di amministrazione un gettone di presenza.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'E.R.T.A.G. coincide con quello della Regione.

Il bilancio ed il conto consuntivo sono trasmessi alla giunta regionale per la presentazione al consiglio e la discussione e approvazione unitamente al bilancio regionale ai sensi dello art. 53, terzo comma, dello statuto.

All'atto della presentazione al consiglio dei bilanci e del programma annuale di attività dell'E.R.T.A.G., la giunta trasmette una propria relazione al fine di consentire al consiglio la verifica dei risultati della gestione dell'ente ed il controllo sul rispetto delle direttive impartite.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 58, secondo comma, dello statuto, il consiglio regionale impartisce le direttive generali e, su presentazione della giunta, approva le deliberazioni dell'E.R.T.A.G. concernenti:

a) le variazioni al bilancio preventivo;

b) il programma annuale di attività;

c) la determinazione dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza di cui all'art. 9;

d) il regolamento interno;

e) le spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni.

I risultati della gestione dell'E.R.T.A.G. confluiscono nel consuntivo generale della Regione e fanno parte della relativa legge di approvazione ai sensi del precedente art. 10.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dalla lettera g) dell'art. 46 dello statuto, il consiglio delibera altresì circa l'alienazione e l'acquisto di immobili, le locazioni e le conduzioni ultraquinquennali.

Art. 12.

Di tutti gli atti diversi da quelli indicati nell'art. 11 e nel comma precedente viene redatto mensilmente un elenco da trasmettere alla giunta regionale, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di assunzione.

La giunta può richiedere l'invio di determinati atti per esaminarli e formulare osservazioni.

La giunta regionale vigila sull'attuazione delle direttive impartite dal consiglio ai sensi dell'art. 46, secondo comma, lettera f) e 58, terzo comma dello statuto.

Fermi restando le prerogative ed i diritti dei consiglieri regionali di cui all'art. 10, quinto comma dello statuto, il consiglio e la giunta possono disporre, in ogni tempo, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente e convocare i membri del consiglio di amministrazione ed i sindaci.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto per inosservanza di direttive di particolare rilievo o per gravi inadempimenti e irregolarità amministrative con deliberazione del consiglio regionale approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il consiglio regionale nomina un commissario straordinario che non può rimanere in carica più di sei mesi.

Art. 14.

Per il finanziamento del contributo di cui alla lettera a) dell'art. 3 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di L. 2.500.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni di cui al precedente comma e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,50 %. Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 15.

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 14, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 17.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dello istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolare alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 16.

L'importo del mutuo di cui all'art. 14 della presente legge sarà introitato al titolo V, categoria 1ª - cap. 06900 - « Entrate per contrazione mutui » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1974 e la corrispondente spesa sarà prevista al cap. 36300, che viene istituito con la variazione di cui all'art. 18 della presente legge, modificandone la dizione riportata nel bilancio per l'anno 1974.

Art. 17.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno carico al cap. 03800 « Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazioni e concessione di garanzie fideiussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

La spesa di L. 101.853.638, pari al 50 % della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1974, per la quota interessi di L. 93.750.000 al cap. 25400 « Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento dei mutui » e per la quota capitale di L. 8.103.638 al cap. 36400 « Quota capitale per estinzione mutui » del bilancio 1974, che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 2009 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 203.707.275, pari alla rata di ammortamento, graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per quanto riguarda gli interessi, ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti », per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1975 al 2008.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 2008, sarà fronteggiata con la maggiore entrata del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 18.

Sono autorizzate le seguenti variazioni agli stati di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1974:

ENTRATA

In aumento:

Titolo V - ENTRATE PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI, DI ANTICIPAZIONI ED OGNI ALTRA OPERAZIONE DI CREDITO

Categoria 1ª - Accensione di prestiti

Cap. 06900. — Contrazione di mutui . . . L. 2.500.000.000

SPESA

In diminuzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione V - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 101.853.638

In aumento:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 16ª - Servizio interessi su mutui e debiti in ammortamento . . . . . . L. 93.750.000

Titolo III - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI

Rubrica 1ª - Estinzione di prestiti

Cap. 36400. — Quota capitale per estinzione mutui	L.	8.103.638
Totale in aumento	L.	101.853.638

Di nuova istituzione:

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 16ª - Oneri non ripartibili

Cap. 36300. — Contributo per il funzionamento dell'ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.)	L.	2.500.000.000

RIEPILOGO

In diminuzione	L.	101.853.638
In aumento	»	101.853.638
Di nuova istituzione	»	2.500.000.000
Differenza	L.	2.500.000.000

Art. 19.

Il personale dell'E.R.T.A.G., assunto previo concorso secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 54 del 6 settembre 1973, è assegnato al ruolo organico unico regionale ed inquadrato secondo le fasce funzionali di mansioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, con provvedimento della giunta regionale, d'intesa con il consiglio di amministrazione.

Fino all'approvazione della legge regionale sulla dotazione di personale e sulla struttura operativa dell'E.R.T.A.G., la giunta regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti di trasferimento provvisorio del personale, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 54 del 6 settembre 1973, al fine di dotare l'ente del personale occorrente per il suo primo funzionamento.

Nel quadro della propria attività l'ente potrà conferire incarichi a specialisti di provata capacità per periodi determinati e condizioni stabilite contrattualmente, ed instaurare rapporti di collaborazione, con istituti universitari di ricerca.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 giugno 1974

MALVEZZI

(incaricato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 432 del 24 maggio 1974)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 aprile 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 29 maggio 1974.

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1974, n. 32.

Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale « Fidi Toscana S.p.a. » per favorire l'accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione, denominazione e sede della società

La regione Toscana promuove, ai sensi dell'art. 57, quarto comma, dello statuto, la costituzione di una società a prevalente partecipazione regionale, avente la denominazione di « Fidi-Toscana S.p a. ».

La « Fidi-Toscana S.p.a. » sarà costituita in forma di società per azioni, secondo le norme dell'art. 2325 e seguenti, e con le modalità previste dall'art. 2329, del codice civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed avrà sede in Firenze.

L'atto costitutivo e lo statuto della « Fidi-Toscana S.p.a. » dovranno uniformarsi alle disposizioni della presente legge e dello statuto della regione Toscana.

Art. 2.

Soci

Alla « Fidi-Toscana S.p.a. » può partecipare anche dopo la costituzione qualunque soggetto di diritto pubblico o di diritto privato.

Saranno tuttavia preferiti, sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento di capitale, gli enti locali territoriali, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto pubblico e le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche, ivi comprese le associazioni rappresentative della cooperazione.

Art. 3.

Quota di partecipazione della Regione

La regione Toscana sottoscriverà all'atto della costituzione della « Fidi-Toscana S.p.a. » una quota di capitale corrispondente almeno al 51 per cento delle azioni.

In caso di aumento del capitale, non potrà essere in alcun modo limitato o escluso il diritto di opzione della regione Toscana.

Questa eserciterà tale diritto nei limiti necessari per mantenere almeno il 51 per cento delle azioni.

Art. 4.

Finalità

La « Fidi-Toscana S.p.a. » si propone di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato, ed a breve termine, secondo le indicazioni di cui al successivo sesto comma, nonchè ad altre forme di finanziamento, come il *factoring* e il *leasing*, delle imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dello statuto, imprese che, se pur sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo, al fine di indirizzarne l'attività al perseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani di intervento settoriale di cui all'art. 5 dello statuto regionale.

Tali agevolazioni saranno estese, in particolare, alle cooperative ed alle imprese associate anche in forme consortili.

La giunta indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive fissate, di norma annualmente, dal consiglio regionale intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alla ubicazione delle imprese, al settore di appartenenza delle stesse ed alle relative dimensioni economiche, al tipo di operazione da agevolare, individuando inoltre la quota minima degli interventi da riservarsi alle imprese artigiane e della cooperazione.

Per quanto concerne il credito a breve termine l'intervento dovrà orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e, comunque con durata e modalità di rimborso predeterminate, ed entro i limti percentuali, non eccedenti un terzo del fondo destinato alle operazioni di credito a medio termine, prefissati dalle direttive del consiglio regionale.

Il consiglio regionale emana le direttive di cui ai commi precedenti previa consultazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, della cooperazione e delle organizzazioni delle categorie economiche.

Art. 5.

Fondi di garanzia

Per la realizzazione dei propri fini la « Fidi-Toscana S.p.a. » costituisce col contributo dei soci, previsto dall'art. 6 della presente legge, con i contributi di cui al successivo art. 8 e con altri eventuali contributi volontari, un fondo col quale garantire, secondo le modalità fissate nelle convenzioni di cui al successivo art. 8, i crediti concessi per suo tramite.

Il fondo di garanzia potrà essere articolato, con deliberazione degli organi sociali della « Fidi-Toscana S.p.a. » in due sezioni: l'uno per garantire operazioni a breve termine, l'altro per garantire operazioni a medio termine.

Art. 6.
Contributo dei soci alla formazione del fondo di garanzia

I soci della « Fidi-Toscana S.p.a. » sono tenuti a versare un contributo determinato dallo statuto della società in proporzione al numero delle azioni possedute, destinato alla formazione del fondo di garanzia di cui all'art. 5.

Il contributo di cui al comma precedente non è restituito ne in caso di recesso del socio, nè in caso di trasferimento delle azioni.

Art. 7.
Contributi delle imprese mutuatarie al fondo di garanzia

Per ogni operazione di credito garantita dalla « Fidi-Toscana S.p.a » l'impresa mutuataria è tenuta a versare alla società un contributo per alimentare il fondo di garanzia, al momento dell'erogazione del mutuo o della concessione del credito.

L'ammontare del contributo di cui al comma precedente e determinato dal consiglio di amministrazione, di norma annualmente, entro i limiti dello 0,50 per cento del finanziamento ottenuto per i crediti a breve termine e, per i crediti a medio termine, dello 0,30 per cento sul prestito in essere per ogni anno di durata dell'operazione.

Per le operazioni di credito a medio termine i due terzi del contributo versato verranno restituiti in sede di rimborso del prestito.

Art. 8.
Convenzioni con aziende e istituti di credito

Con le modalità stabilite dal successivo art. 9, la « Fidi-Toscana S.p.a. » stipulerà con aziende ed istituti di credito una convenzione per le operazioni di credito a breve termine ed una convenzione per le operazioni di credito a medio termine, al fine di stabilire modalità e condizioni per la concessione dei prestiti ed il regime delle relative garanzie.

Le convenzioni dovranno stabilire in particolare le seguenti condizioni:

a) il tasso di interesse per i diversi tipi di operazioni;

b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite dal « fondo di garanzia », che deve essere assunta dalle aziende o istituti di credito;

c) la determinazione del volume di credito massimo garantito dal « fondo di garanzia » espresso in un multiplo di questo;

d) le modalità della partecipazione delle aziende ed istituti di credito al controllo sulla consistenza del fondo di garanzia;

e) le modalità di ricevimento delle domande presentate dagli operatori garantendo che entro otto giorni dalla presentazione le domande stesse siano a disposizione sia dell'istituto o azienda di credito sia del comitato tecnico competente per territorio;

f) le modalità con cui l'istruttoria delle domande deve essere effettuata dall'azienda o istituto di credito entro un mese dal ricevimento della domanda.

Il comitato tecnico ed il rappresentante dell'istituto o azienda di credito convenzionata convengono, sulla base delle istruttorie dell'azienda o istituto di credito e delle informazioni eventualmente assunte dal comitato tecnico, la concessione del finanziamento garantito;

g) la facoltà del consiglio di amministrazione della « Fidi-Toscana S.p.a. », in caso di rifiuto del finanziamento da parte dell'azienda o istituto di credito, dopo avere esperito l'istruttoria supplementare di cui al successivo art. 12, di ripresentare la domanda della stessa impresa anche ad altra azienda o istituto di credito convenzionato offrendo eventualmente, ed in via eccezionale, una copertura del rischio superiore a quella stabilita ai sensi della lettera *b*) del presente articolo;

h) modalità per l'azione di recupero delle insolvenze;

i) condizioni per il rinnovo della garanzia per le operazioni di credito a breve termine;

l) modalità per la valutazione in sede istruttoria delle eventuali garanzie reali.

Art. 9.
Modalità per la stipulazione delle convenzioni

Per la stipulazione della convenzione per le operazioni di credito a breve termine, la « Fidi-Toscana S.p.a. » dovrà determinare preliminarmente il numero minimo di sportelli operanti nella Regione e la quota di risparmio regionale raccolta, come requisiti indispensabili perché un istituto o un'azienda di credito ordinario possa convenzionarsi con la società.

A tal fine vengono equiparati agli istituti o aziende di credito le federazioni tra istituti o aziende di credito della stessa categoria.

La « Fidi-Toscana S.p.a. » dovrà indicare le condizioni richiamate al precedente art. 8 e stipulerà la convenzione con tutte le aziende o istituti di credito che tali condizioni accetteranno.

La convenzione per le operazioni di credito a breve termine deve essere la stessa, in tutte le sue parti, quali che siano le aziende di credito ordinario convenzionate.

Per le operazioni di credito a medio termine la « Fidi-Toscana S.p.a. » stipulerà la convenzione con tutti gli istituti di credito interessati mantenendo comunque l'uniformità della convenzione.

Art. 10.
Funzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione della « Fidi-Toscana S.p.a. » svolge le funzioni indicate dallo statuto e dalle vigenti disposizioni di legge.

E' comunque compito del consiglio di amministrazione:

dettare istruzioni, da rendersi pubbliche, ai comitati tecnici di cui al successivo art. 11 in attuazione delle direttive impartite dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 4;

deliberare la concessione della garanzia sulla base della proposta motivata avanzata dai singoli comitati tecnici;

determinare le iniziative da assumere per agevolare l'accesso a forme di finanziamento diverso dal credito a breve e medio termine, ivi comprese le operazioni di *leasing* e di *factoring*;

determinare le modalità per il versamento di contributi di cui all'art. 7 e per la restituzione della quota di contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo;

determinare le modalità specifiche per la stipulazione delle convenzioni con le aziende o istituti di credito oltre a quelle indicate dal precedente art. 9;

deliberare l'ammontare del contributo delle imprese mutuatarie al fondo di garanzia ai sensi dell'art. 7;

deliberare l'accoglimento delle domande richiedenti la consulenza tecnica di cui al successivo art. 13;

deliberare sulla proposta dei comitati tecnici in ordine all'attuazione di una istruttoria supplementare e sull'assunzione di una maggior quota del rischio di insolvenza nell'ipotesi prevista dalla lettera g) dell'art. 8;

deliberare l'eventuale istituzione di un comitato esecutivo scelto tra i suoi membri, al quale delegare parte delle proprie funzioni;

assumere tutte le decisioni non assegnate dalla presente legge o dallo statuto ad altri organi della società.

Art. 11.
Composizione dei comitati tecnici

In ogni provincia e nel mandamento di Prato sarà istituito un comitato tecnico presieduto rispettivamente da un rappresentante dell'amministrazione provinciale e da un rappresentante dell'amministrazione comunale di Prato per quel mandamento

Fanno parte del comitato tecnico due esperti per ogni categoria economica i quali partecipano alle sole sedute concernenti l'esame sulle domande di imprese operanti nei rispettivi settori di competenza.

Gli esperti di cui al comma precedente sono designati dalle associazioni di categoria che partecipano alla società.

Nel caso in cui per una stessa categoria vi siano più di due associazioni, la designazione avviene secondo un criterio di rotazione.

Le funzioni di segreteria del comitato tecnico sono assolte, sulla base delle direttive emanate dal consiglio di amministrazione, da un dipendente di un ente pubblico partecipante alla società.

Tutti i membri dei comitati tecnici sono nominati dal consiglio di amministrazione della società e restano in carica tre anni.

Alle sedute del comitato tecnico partecipa il rappresentante dell'istituto di credito finanziatore.

Per far fronte agli oneri conseguenti al funzionamento dei comitati tecnici e degli altri organi sociali, la « Fidi-Toscana S.p.a. » si avvale dei contributi della Regione, di cui al successivo art. 18, e degli altri soci nella misura determinata dallo statuto della società.

Art. 12.

Attribuzioni dei comitati tecnici

Il comitato tecnico ha il compito di esaminare le domande di finanziamento sulla base dell'istruttoria predisposta dalla azienda o istituto di credito, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire per una migliore valutazione della richiesta.

Per l'esame delle richieste di finanziamento a medio termine il comitato tecnico, su richiesta, è tenuto ad ascoltare il soggetto richiedente il finanziamento o un suo delegato nonchè i rappresentanti degli enti locali e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi.

Il comitato tecnico, nell'espletamento dell'istruttoria delle domande di garanzia per operazioni a medio termine, ha facoltà di avvalersi della consulenza degli enti regionali o delle società a prevalente partecipazione regionale per l'assistenza tecnica gestionale e per la promozione commerciale, al fine di giudicare la validità tecnica dei progetti di ammodernamento, di ristrutturazione, di sviluppo e di insediamento connessi con le operazioni finanziarie richieste.

A seguito del rifiuto dell'istituto di credito di concedere un prestito su garanzia del fondo di cui all'art. 5, il comitato tecnico, su richiesta dell'interessato, ha facoltà di proporre al consiglio di amministrazione di curare l'istruttoria supplementare della domanda, e di proporre all'impresa la necessaria consulenza tecnica onde accertare l'esistenza di valide prospettive di sviluppo dell'azienda, ovvero individuare le eventuali operazioni necessarie per realizzare tali prospettive, nonchè la rispondenza del finanziamento richiesto alle esigenze dell'azienda stessa.

A conclusione dell'istruttoria supplementare da effettuarsi con le modalità stabilite dal successivo art. 13, il comitato tecnico ha facoltà di proporre al consiglio di amministrazione l'assunzione di una maggior quota di rischio prevista dall'articolo 8, lettera *g*).

Il comitato tecnico ha infine il compito di attuare le decisioni del consiglio di amministrazione per facilitare la consulenza tecnica di cui al successivo art. 13.

Art. 13.

Consulenza tecnica

Il consiglio di amministrazione, su richiesta delle imprese interessate ad ottenere la concessione di una garanzia di credito, può deliberare lo svolgimento di una consulenza tecnica volta a verificare l'opportunità di ristrutturazioni o modificazioni dell'impresa ed a indicarne le modalità di attuazione.

Ai fini di cui al comma precedente e per l'espletamento dell'istruttoria supplementare di cui all'art. 12 quarto comma, il consiglio di amministrazione ha il compito di compilare e tenere aggiornato un « Albo dei consulenti » della « Fidi-Toscana S.p.a. » formato da società specializzate in consulenza aziendale e da qualificati esperti, distinti per settori e specialità.

In merito alla consulenza di cui al primo comma del presente articolo è compito del comitato tecnico formulare, su richiesta del consiglio di amministrazione, un progetto di lavoro con relativa previsione di spesa.

Per l'attuazione della consulenza, il comitato tecnico si avvale della collaborazione dei consulenti compresi nell'albo di cui al secondo comma del presente articolo.

La spesa per la consulenza tecnica è sostenuta per il 60 per cento dalla « Fidi-Toscana S.p.a. ».

Quando la consulenza è richiesta a seguito del diniego della concessione di un prestito, e congiuntamente alla istruttoria supplementare di cui al precedente art. 12, il consiglio di amministrazione stabilisce l'onere per l'impresa che sarà compreso fra un massimo del 60 per cento ed un minimo del 20 per cento della spesa sostenuta.

Per sostenere gli oneri derivanti dal presente articolo la « Fidi-Toscana S.p.a. » si avvale dei contributi della Regione, di cui al successivo art. 19, e degli altri soci nella misura determinata dallo statuto della società.

Art. 14.

Assistenza tecnica di enti regionali o società a partecipazione regionale

La « Fidi-Toscana S.p.a. », ai fini dell'istruttoria di cui allo art. 12, quarto comma, e dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 13, primo comma, potrà deliberare lo svolgimento di consulenze tecniche ad opera di consulenti iscritti all'albo di cui all'art. 13, secondo comma.

Quando diverranno operanti gli enti regionali o le società a prevalente partecipazione regionale per l'assistenza tecnica e gestionale e di promozione commerciale alle minori imprese, la « Fidi-Toscana S.p.a. », si varrà prevalentemente dell'opera degli enti di cui sopra in tutti i casi per i quali essi saranno in grado di offrire servizi appropriati.

Art. 15.

Relazione annuale

La « Fidi-Toscana S.p.a. » presenta annualmente alla giunta regionale il bilancio accompagnato da una relazione sulla situazione patrimoniale, sulla attività svolta e sugli indirizzi programmatici, da unire alla documentazione allegata al bilancio preventivo regionale

Art. 16.

Nomina da parte del consiglio regionale di membri di organi societari

Ai sensi e con le modalità del primo comma dell'art. 59 dello statuto il consiglio regionale indica, al rappresentante della Regione nell'assemblea della « Fidi-Toscana S.p.a. » i membri da nominare nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

E' riservata al consiglio regionale ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile la nomina del presidente della società.

Lo statuto della società dovrà determinare le norme che regolano la presenza nel consiglio di amministrazione degli altri soci, ivi comprese le associazioni di categoria.

Art. 17.

Autorizzazione della spesa

Il contributo regionale per la formazione del capitale sociale, di cui al precedente art. 3, e del fondo di garanzia, di cui al precedente art. 5, sarà determinato con successivo provvedimento che indicherà i mezzi di copertura della spesa relativa.

Art. 18.

Contributo regionale per il funzionamento dei comitati tecnici e degli altri organi sociali

Il contributo regionale di cui all'art. 11 delle presente legge è determinato in L. 50.000.000 per ogni esercizio finanziario.

La spesa prevista dal comma precedente sarà imputata allo apposito capitolo del bilancio della regione.

Art. 19.

Contributo regionale per la consulenza tecnica

Il contributo regionale di cui all'art. 13 della presente legge è determinato in L. 550.000.000 per ogni esercizio finanziario.

La spesa prevista dal comma precedente sarà imputata allo apposito capitolo del bilancio della regione.

Art. 20.

Copertura della spesa

La spesa di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge trova la sua copertura nella maggiore entrata derivante dallo aumento pari al 100 per cento della tassa di circolazione che nel 1974 passa da L. 5.500.000.000 a L. 11.000.000.000 ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del primo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1971.

Disposizione finale

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della « Fidi-Toscana S.p.a. » secondo le norme della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 giugno 1974

MALVEZZI

(incaricato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 432 del 24 maggio 1974)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 aprile 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 1° giugno 1974.

(5915)

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1974, n. **33.**

Attività celebrative del trentennale della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nel quadro delle finalità statutarie di tutela della attività culturali e allo scopo di favorire il rafforzamento nella coscienza nazionale degli alti valori di civiltà che furono il prodotto della Resistenza antifascista, finanzia o concede contributi a favore di iniziative sorte e da realizzarsi nel territorio regionale al fine di celebrare il trentennale della Resistenza.

Art. 2.

Le iniziative finanziate e assistite da contributi ai sensi della presente legge possono essere promosse:

a) dal comitato regionale toscano per le celebrazioni del 30° anniversario della Resistenza costituitosi in Firenze il 19 gennaio 1971;

b) dalla Regione direttamente, oppure con la sua partecipazione od adesione, nel quadro delle indicazioni e dei programmi del comitato;

c) da enti pubblici, da amministrazioni, comitati ed organismi di diritto pubblico o privato, sempre in aderenza agli scopi, alle indicazioni ed alle proposte del comitato.

Art. 3.

Per le iniziative di cui ai commi *a*) e *c*) dell'art. 2 la domanda di contributi è inoltrata al presidente della giunta regionale.

I contributi per le iniziative di cui all'art. 2 sono deliberati dal consiglio regionale su proposta della giunta, sentito il comitato regionale toscano per le celebrazioni del 30° anniversario della Resistenza.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione delle presente legge per l'anno 1974 di L. 100.000.000, farà carico al cap. 04880 « Spese per le attività celebrative del trentennale della Resistenza » che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

La medesima spesa, relativa agli anni 1975 e 1976, farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione dei relativi bilanci.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 vengono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 5ª - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 1ª - *Amministrazione generale*

Rubrica 2ª - Giunta regionale

Cap. 04880. — Spese per le attività celebrative del trentennale della Resistenza . . . L. 100.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 giugno 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 maggio 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 12 giugno 1974.

(5916)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. **3.**

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1974)

(7043)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1974, n. **4.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *luglio* 1974)

(7044)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742320)